

Promemoria relativo al calcolo dello stipendio

Sezione finanze, agosto 2025

Aspetti fondamentali

Le disposizioni della legge sulle scuole popolari relative agli insegnanti (art. 56 segg.) valgono per analogia anche per i loro supplenti, nonché per gli insegnanti e gli specialisti nel settore dei provvedimenti di pedagogia speciale.

Calcolo dello stipendio per supplenze

- La base per la determinazione dello stipendio annuo è costituita dalla tabella degli stipendi per gli insegnanti della scuola popolare pubblica.
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/LP_Gehaltstabelle_it.pdf
- I supplenti hanno diritto al versamento proporzionale della 13^a mensilità dal primo giorno dell'assunzione della loro funzione (art. 56 cpv. 1).
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/421.000
- L'impiego a tempo pieno di un insegnante corrisponde a 1'131 lezioni all'anno (29 lezioni x 39 settimane di scuola).
- Conformemente all'art. 62 cpv. 2 della legge sulle scuole popolari, il volume d'impiego di un insegnante di classe di scuola dell'infanzia, del grado elementare e del grado secondario I si riduce di una lezione per settimana di scuola.
- A seguito di diversi giorni festivi ufficiali o locali, il numero effettivo di lezioni impartite per anno scolastico non raggiunge le 1'131 lezioni all'anno. Le 1'131 lezioni all'anno includono anche le lezioni che cadono su un giorno festivo. Per questa ragione, nel calcolo devono essere incluse e pagate anche le lezioni che durante una supplenza cadono su un giorno festivo, dato che si tratta di giorni festivi pagati.

Raccomandazione relativa al calcolo dello stipendio:

Insegnante:

Stipendio annuo: 1'131 x (lezioni effettivamente impartite + lezioni che cadono su un giorno festivo)

Insegnante di classe:

Stipendio annuo: 1'131 x (lezioni effettivamente impartite + lezioni che cadono su un giorno festivo + 1 lezione di sgravio per settimana scolastica)

Esempio:

Un insegnante di classe di scuola elementare imparte 10 lezioni settimanali (due lezioni al giorno) per un periodo di 12 settimane scolastiche. Se ad es. il Venerdì Santo e il Lunedì di Pasqua cadono in questo periodo, devono essere indennizzate anche queste 2x2 lezioni, dato che si tratta di giorni festivi pagati.

Calcolo:

Stipendio annuo: 1'131 x 132 (116 lezioni effettivamente impartite + 4 lezioni [per due giorni festivi pagati] + 12 lezioni [1 lezione di sgravio per settimana scolastica])

Calcolo dello stipendio per congedo non pagato

L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport raccomanda un calcolo analogamente all'art. 14 della "Rahmenordnung für das Arbeitsverhältnis der Lehrpersonen der Bündner Kantonschule".

Poiché il diritto a vacanze degli insegnanti è incluso nelle ore libere da lezioni e, sulla base delle date prescritte dall'anno scolastico, queste ultime non possono essere realmente ridotte, le ore libere da lezioni devono essere considerate pro rata nel calcolo dell'entità della sospensione dello stipendio. Ciò avviene tramite la conversione di settimane d'insegnamento in giorni di retribuzione.

Di conseguenza, l'entità della sospensione dello stipendio deve essere calcolata nel modo seguente:

252 giorni: 39 settimane d'insegnamento	=	6,5 giorni di sospensione dello stipendio per una settimana di congedo non pagato che cade in una settimana d'insegnamento (arrotondato).
---	---	---

(365 giorni meno 113 giorni di fine settimana e festivi)

Importo giornaliero giorno di retribuzione:	1/21 dello stipendio mensile conformemente all'art. 11 cpv. 4 lett. a OCPers
---	--

A un insegnante vengono concesse otto settimane di congedo non pagato, di cui due cadono nelle cosiddette ore libere da lezioni (vacanze scolastiche).

Calcolo:

$(8-2) \times 6,5 \times (1/21 \text{ dello stipendio mensile}) = \text{entità della sospensione dello stipendio}$

In caso di domande, si rivolga per favore all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport, Sezione finanze (081 257 27 27, finanzen@avs.gr.ch).